



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**  
**DIPARTIMENTO RISORSE UMANE**  
**SERVIZIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO – SETT. VII**

Circolare n. 13

Prot. N° 13082 VII/11  
 del 17/5/2011

A tutto il personale tecnico amministrativo

Risposta a nota N° .....

e p.c.: Ai Responsabili delle strutture

Oggetto: legge 183/2010 – rapporto di lavoro a tempo parziale.

Si informa che la legge 4/11/2010, n. 183, in vigore dal 24 novembre 2010, all'art. 16 ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni, entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possano sottoporre ad una nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati.

Tenuto conto che tale disposizione normativa richiama le Amministrazioni a rivedere la sussistenza delle condizioni per le quali è stata concessa la trasformazione del rapporto di lavoro, motivando eventuali provvedimenti di conferma, modifica o revoca del tempo parziale concesso, si è ritenuto di procedere in modo graduale alla rivalutazione delle richieste di trasformazione concedendo un lasso di tempo congruo per ripresentare le proprie motivazioni. Lo scopo è quello di uniformare il trattamento riservato a tutti i dipendenti alle regole applicate attualmente al rapporto di lavoro a tempo parziale e permettere all'Amministrazione, al termine dei due anni di autorizzazione previsti dalle attuali disposizioni, di riesaminare la domanda anche in considerazione delle mutate esigenze di servizio della struttura di appartenenza sia da un punto di vista della consistenza del nucleo lavorativo di riferimento sia delle competenze della stessa.

Alla luce di quanto sopra esposto, in coerenza con il perseguimento dell'obiettivo della semplificazione amministrativa, salvaguardando sia le esigenze di organizzazione del lavoro e del servizio sia quelle personali e familiari dei dipendenti, **questa Amministrazione procederà pertanto al riesame e alla valutazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale esistenti, applicando le modalità e i criteri già stabiliti in materia con la circolare n. 16 del 16.11.2009 e tenuto conto delle modifiche che vengono di seguito descritte.**

Si dispone pertanto quanto segue:

- **introduzione graduale dell'autorizzazione limitata a un biennio per tutti i part-time, con passaggio a regime entro il 1°.7.2012 per consentire il completamento del periodo di riferimento al personale con part-time verticale e misto annuale. Alla scadenza del suddetto biennio, potrà essere presentata una nuova richiesta di part-time per un ulteriore biennio,** secondo le modalità già disciplinate con la citata circolare n.16/2009, entro il 30 aprile di ogni anno per ottenere la decorrenza della trasformazione dal successivo 1° luglio ed entro il 31 ottobre per la decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

**Analoga presentazione di una nuova richiesta, nel rispetto dei termini temporali sopra richiamati, sarà necessaria anche in caso di:**

- incremento della percentuale lavorativa;
- modificazione della sola articolazione dell'orario di lavoro nell'ambito della medesima tipologia di part-time ovvero orizzontale, verticale e misto.

- **attribuzione al personale con part-time orizzontale e misto (nel periodo con articolazione dell'orario di lavoro di tipo orizzontale) di un massimo di due buoni pasto settimanali**, da usufruire nelle giornate nelle quali svolge un orario di lavoro giornaliero di durata pari a 7 ore, con osservanza di una pausa della durata minima di 30 minuti.

Tale disposizione, che si è resa necessaria al fine di garantire una parità di trattamento con il personale a tempo pieno, entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012. A tal fine dei dipendenti interessati dovranno presentare, entro il 31 ottobre, una nuova articolazione dell'orario che tenga conto di tale modifica.

Qualora l'orario settimanale preveda ulteriori giornate della durata sopra indicata si rimanda alla vigente disciplina di cui al comma 7, art. 25, del C.C.N.L. del 16.10.2008 e alla già richiamata circolare n. 16/2009 che definisce le modalità per il recupero psicofisico.

- **introduzione per il personale con part-time misto con articolazione annuale del limite minimo obbligatorio di 5 settimane e multipli, da effettuare con orario di lavoro a tempo pieno.**

Tale disposizione è finalizzata a valorizzare la durata della prestazione lavorativa a tempo pieno attraverso l'ampliamento del periodo considerato, rendendola maggiormente adeguata alle esigenze funzionali e organizzative della Struttura di appartenenza.

Sarà cura di questa Amministrazione informare il personale interessato delle modalità attuative degli interventi che si renderanno necessari per adeguare le singole posizioni a quanto disposto dalla presente circolare, entro il già citato termine del 1° luglio 2012.

**Si ritiene opportuno ricordare a tutto il personale che, terminato il biennio di autorizzazione, in caso di mancata presentazione di una nuova domanda o di mancato accoglimento della stessa, il rapporto di lavoro verrà automaticamente trasformato a tempo pieno.**

Per tutto ciò che riguarda la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, non specificatamente trattata con le presenti disposizioni, si fa rinvio alla citata circolare n. 16 del 16.11.2009.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Rosa Gatti

*MP/rc*

*Per informazioni: Norberto Malagoli tel. 010209926*

*Pampirio tel. 0102099261*